



Prot. 82817

Chieti, li 15 DIC. 2021

ORDINANZA N. 67

DEL 15 DIC. 2021

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 e 54 del Dlgs 267/2000 e disposizioni in tema di intrattenimenti musicali degli esercizi di somministrazione. PERIODO DAL 15 DICEMBRE 2021 AL 15 GENNAIO 2022.

IL SINDACO

Richiamata

- la propria Ordinanza n. 58 del 28 settembre 2021 recante ad oggetto:
“ DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 e 54 del Dlgs 267/2000 . PERIODO DAL 29.09.2021 al 13.10.2021;
- la propria Ordinanza n. 60 del 12 ottobre 2021 recante ad oggetto:
“ DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 e 54 del Dlgs 267/2000. PERIODO DAL 14 ottobre 2021 al 28 ottobre 2021;
- la propria Ordinanza n. 62 del 28 ottobre 2021 recante ad oggetto:
“ DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 e 54 del Dlgs 267/2000. PERIODO DAL 20 ottobre 2021 al 30 novembre 2021;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», s.m.i..

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Premesso che con Ordinanza 4 giugno 2021 del Ministro della Salute “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”

nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale , n. 133 del 05 giugno 2021, a decorrere dal 7 giugno 2021 si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo del 14 maggio 2020 n. 59 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020" che al punto 23 stabilisce: *"che la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento"*;

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in L. n. 74 del 14/07/2020, e il successivo DPCM 18/05/2021 attuativo delle disposizioni che non ha disposto la riapertura delle attività per le discoteche e sale da ballo;

Valutato che:

- il legislatore con l'art. 3 del D.L. n. 223/2006, convertito con legge n.248/2006, successivamente modificato, ha introdotto alcune disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale dirette alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;
- è stato previsto, in particolare, che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva;
- l'eliminazione dei sopra citati limiti e prescrizioni è stata necessaria al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso al mercato;

Richiamata la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011, secondo la quale: *"(...) specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" "indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale"*, espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art.3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del Dl 223/2006, le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti alle citate norme, così come disciplinato anche dalle modifiche introdotte dal comma 7 dell'art.25 del D.L. 98/2011;

Tenuto conto che:

- a sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- ai sensi dell'art. 54 comma 6 del D.Lgs. n.267/2000, *“6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4”*, che recita *“4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*.
- la Legge regionale Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23, Testo unico in materia di commercio, all'art.60 rubricato (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) recita *“1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e' contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.*
2. I Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui e' limitata l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale.
3. Gli esercenti rispettano l'orario prescelto e rendono noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione”.

Visto l'art. 41 della Costituzione a mente del quale *“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”*;

Preso atto che:

- è compito dell'Amministrazione comunale porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare una serena e civile convivenza, anche al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;

DATO ATTO del contenuto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 798/2015 recante ad oggetto: *“ Classificazione Acustica del Territorio _ Regolamento Acustico Comunale”* :

- Normativa di riferimento attualmente vigente;
- Modalità di classificazione acustica del territorio e la gestione delle modifiche della stessa;
- Modalità gestionali delle attività rumorose, incluse le attività temporanee;
- Modalità gestionali della documentazione da predisporre nei casi di clima ed impatto acustico;
- Modalità gestionali della documentazione da predisporre relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici;
- Modalità di gestione degli esposti da rumore
- Obblighi inerenti il risanamento acustico;

RILEVATO

che le zone con presenza di insediamenti di attività di pubblico esercizio e/o intrattenimento misto possono essere interessate, in orario notturno, da un clima acustico notevolmente superiore ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale, con evidente disturbo per le persone interessate : causa prevalente di tale disturbo è certamente da imputare al rumore antropico dovuto alla presenza di numerose persone che sostano, parlano e schiamazzano sulla pubblica via e che, pur in mancanza di una puntuale rilevazione ARTA, il disturbo nelle ore notturne dovuto a rumore antropico è comprovato anche dalle molteplici segnalazioni dei cittadini residenti pervenute alla Polizia Municipale e ad altri Settori del Comune, con le quali si evidenziano situazioni lesive o potenzialmente tali della salute pubblica (numerose persone che sostano, parlano e schiamazzano sulla pubblica via provocando un grave disturbo al riposo; persone che per strada vomitano, urinano, ecc.);

che l'art. 33 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 588 del 14.02.2020 stabilisce testualmente :

“ sul suolo pubblico è vietato: 1. Utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume, urlare, gridare o comunque emettere suoni di particolare intensità. L'uso di strumenti musicali, apparecchi radio televisivi e strumenti che comunque emettano suoni, è vietato dalle 24,00 alle ore 7,00, fatto salvo quanto previsto per le attività temporanee dalla vigente normativa nazionale, regionale in materia di inquinamento acustico e dal Regolamento acustico comunale “;

VISTA la nota della Questura di Chieti, 1° divisione – Ufficio di Gabinetto prot. 0043882 del 20.09.2021, acquisita al protocollo PEC del Comune di Chieti al numero 62632 del 23.09.2021 recante ad oggetto: *“ Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ubicati all'interno o nelle adiacenze della Galleria dello Scalo e del centro residenziale AGORA' di Chieti. Turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla vivibilità dei residenti, al decoro urbano e al riposo notturno”;*

ATTESO che la necessità di intervenire sugli orari delle attività commerciali è stata presa in esame dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, presso cui è emersa l'opportunità che, nel contesto delle politiche integrate della sicurezza della Città e il Comune svolga un'azione mirata per l'eliminazione dei fenomeni di pregiudizio alla vivibilità urbana, in relazione alle proprie competenze istituzionali, anche a valere sulla potestà in ordine all'individuazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici;

RITENUTE, pertanto, l'opportunità e la necessità di intervenire per ridurre, se non eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni potenzialmente lesive della salute dei residenti, in un contemperamento dei principali interessi in gioco, intervenendo sull'orario di apertura dei pubblici esercizi quale misura utile, a fronte dell'esigenza di tutela dei beni pubblici prevalenti che l'Amministrazione Comunale è chiamata a proteggere, quali quelli alla salute, alla salubrità dell'ambiente, all'igiene pubblica, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità;

RICHIAMATO, in materia di disciplina degli orari delle attività commerciali, l'art.31 del D.L. n.201/2011, convertito in legge dalla Legge n.214/2011, che, in particolare, stabilisce che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, senza l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, considerando, tuttavia, che il secondo comma dell'articolo citato stabilisce, come principio generale

dell'ordinamento, che la libertà di apertura di nuovi esercizi debba rispettare i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

RAVVISATO, pertanto, che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, le esigenze generali di assicurare la civile e pacifica convivenza, il vivere ordinato e rispettoso dei principi di legge in termini di rispetto del prossimo, attraverso il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, connessi con il riposo e la quiete dei residenti, debbono ritenersi preminenti rispetto al libero esercizio dell'iniziativa economica;

RILEVATO, pertanto, di dover provvedere ad emettere nuova Ordinanza Sindacale per il periodo dal 15 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 ;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto della Provincia di Chieti;

ORDINA PER IL PERIODO DAL 15 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022

- 1) il rispetto dell'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, come autonomamente scelto dagli stessi esercenti, con obbligo di comunicarlo al Comune di Chieti, Polizia Amministrativa, tramite pec: protocollo@pec.comune.chieti.it e di esporlo ben visibile al pubblico ed agli organi di controllo;
- 2) è vietata la somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 3,00 alle ore 6,00 del mattino, tale divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, come da Legge 125/2021 e DL 117/2007 art. 6, come modificato dalle Legge 29 luglio 2010 n. 120;
- 3) di precisare che, al fine di assicurare un corretto e ordinato deflusso degli avventori, l'esercizio deve chiudere entro 30 minuti dagli orari sopra citati, restando inteso che nel corso di tale periodo è vietata qualunque somministrazione;
- 4) la diffusione della musica di sottofondo all'interno del locale, che non supera i limiti di normale tollerabilità e non è in grado di provocare disturbo al riposo notturno delle abitazioni limitrofe, è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 69 TULPS (piccoli intrattenimenti annessi alla attività di somministrazione) e quindi a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da inoltrarsi al Comune di Chieti tramite Sportello Unico Attività Produttive sul portale www.impresainungiorno.gov.it ovvero per manifestazioni temporanee utilizzando l' apposita modulistica di cui all'allegato " A " . Copia della predetta SCIA deve essere esposta all'interno del locale ed esibita per i controlli;
- 5) la diffusione della musica all'interno del locale e negli spazi di pertinenza, anche pubblici, del locale (musica che non si configura di sottofondo, perché in grado di incidere negativamente sulla quiete pubblica e sul riposo dei residenti in abitazione limitrofe), oltre alla SCIA di cui sopra punto 4), necessita di una specifica autorizzazione comunale per " *manifestazione musicale in deroga ai limiti acustici*", rilasciata sulla base di un' istanza corredata di apposita relazione acustica, redatta da tecnico esperto in acustica ambientale, da inoltrarsi, pena l'inaccogliibilità, almeno 30 gg prima. In ogni caso gli intrattenimenti autorizzati in deroga potranno avere una durata massima di 4 ore e terminare entro le ore 1,00 il venerdì ed il sabato ed entro le ore 24,00 i rimanenti giorni per un massimo di 4 eventi

mensili. Si richiama in proposito la vigente normativa in materia di inquinamento acustico, ai sensi regolamento comunale giusta deliberazione di C.C. n. 798 del 30.03.2015.

- 6) l'esercizio della diffusione della musica deve svolgersi senza attività danzanti e di pubblico spettacolo deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico e non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai locali adiacenti;
- 7) è fatto obbligo a tutti i titolari e/o gestori delle attività di cui al presente provvedimento:
 - di vigilare, all'interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione e/o limitrofi al locale, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;
 - di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione;
 - di cessare ogni tipo di servizio oltre l'orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;
 - di provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, presenti all'esterno dei locali;
 - il responsabile del locale è tenuto, altresì, ad interrompere immediatamente la diffusione della musica allorché si generino assembramenti di persone che non osservano il distanziamento sociale ovvero non indossano, al di fuori del momento della consumazione, i dispositivi di protezione individuale.
- 8) è vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze/pertinenze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 588 del 14.02.2020:
“ sul suolo pubblico è vietato: 1. Utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume, urlare, gridare o comunque emettere suoni di particolare intensità. L'uso di strumenti musicali, apparecchi radio televisivi e strumenti che comunque emettano suoni, è vietato dalle 24,00 alle ore 7,00, fatto salvo quanto previsto per le attività temporanee dalla vigente normativa nazionale, regionale in materia di inquinamento acustico e dal Regolamento acustico comunale “;

Nel caso di reiterate violazione per i pubblici esercizi agli obblighi di cui al presente provvedimento sospensione dell'attività per 10 giorni ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

AVVISA CHE

- l'inosservanza degli obblighi di cui al punto 1) è punita ai sensi delle disposizioni dell'art. 63 della Legge Regione Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23 recante “Testo unico in materia di commercio” secondo cui “Per ogni ... violazione delle disposizioni degli articoli

53, 59 e 60 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento/00 a euro diecimila/00”;

- l'inosservanza degli obblighi di cui al punto 2) determina l'applicazione della sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 20.000,00. Qualora siano state contestate nel corso del biennio 2 distinte violazioni dell'obbligo di rispetto degli orari di somministrazione degli alcolici e superalcolici, è disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 7 a 30 giorno, secondo la valutazione dell'Autorità competente;
- Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o immissione sonora (sia assoluti che differenziali) di cui al punto 5) determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10 2 comma della L. 447/95 (da 516,46€ a 5.164,57 €) in coordinamento con l'art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone);
- l'inosservanza degli obblighi di cui ai punti: 3), 4), 6), 7) e 8) è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €. 25,00 ed €. 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in €. 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento, ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs. n. 267/2000;
- l'inosservanza di ripristino delle aree occupate sarà punita ai sensi di quanto previsto dalle relative norme di settore.
- l'inosservanza degli obblighi di cui al punto 9. comporta la sanzione amministrativa di all'art. 33, punto 20 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 588 del 14.02.2020:

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Chieti ;

La trasmissione, per opportuna conoscenza, di copia a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Chieti ;
- Questura di Chieti;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

IL SINDACO

Dr. Pietro Diego Ferrara



COMUNE DI CHIETI

Tel. 0871 3411 - PEC: protocollo@pec.comune.chieti.it

All. "A"

Al Comune di
Settore.....

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ DI PICCOLI
TRATTENIMENTI PRESSO PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE/MANIFESTAZIONE TEMPORANEA**

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a.....il.....Cittadinanza.....
Codice Fiscale.....
Residente a..... in via/p.zza.....n.....
Telefono..... E-mail.....
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

in qualità di:

titolare dell'omonima impresa individuale
legale rappresentante della società.....Codice
Fiscale/Partita Iva.....con sede legale nel Comune
di.....in via/p.zza.....n.....
CAP.....tel.....
Presidente del circolo/associazione

iscritta al registro imprese della Camera di Commercio di.....al n.....
intestatario dell'autorizzazione/s.c.i.a. n.....
rilasciata/acquisita in data.....
per l'esercizio ubicato a Chieti in via/p.zza.....n.....
con insegna..... superficie di somministrazione mq.....

**ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione
all'art. 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931 N. 733 (T.U.L.P.S.)**

SEGNALA

QUADRO A

**per eventi che rispettano i limiti di emissione sonora e i valori differenziali vigenti
come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 798 del 30-03-2015**

LO SVOLGIMENTO

- nei locali del suddetto pubblico esercizio
 nello spazio all'aperto sito in.....
del quale ha disponibilità in qualità di.....

DEI SEGUENTI PICCOLI TRATTENIMENTI

.....

NELLE SEGUENTI DATE

.....

QUADRO B

per eventi che non rispettano i limiti di emissione sonora e i valori differenziali vigenti e per i quali è stata ottenuta autorizzazione in deroga come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 798 del 30-03-2015

LO SVOLGIMENTO

- nei locali del suddetto pubblico esercizio
- nello spazio all'aperto sito in.....
del quale ha disponibilità in qualità di.....

DEI SEGUENTI PICCOLI TRATTENIMENTI

NELLE SEGUENTI DATE (n. massimo di 4 eventi mensili)

(N.B. – la durata massima degli intrattenimenti dovrà essere di 4 ore e terminare entro le ore 01.00 il venerdì e il sabato ed entro le ore 24 i rimanenti giorni)

Per i quali ha ottenuto, ai sensi dell'art. 2.2.4 del Regolamento di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 798 del 30-03-2015, autorizzazione in deroga prot.del.....

a seguito di presentazione della Relazione Acustica redatta dal tecnico esperto in acustica ambientale sig.
iscritto al n.....dell'elenco regionale.....

DICHIARA INOLTRE

1. di non essere nelle condizioni ostative di cui agli articoli 11, 12, 92 e 131 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e che le stesse cause non sussistono a carico di tutti i propri familiari conviventi di seguito elencati:

| COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA | RESIDENZA |
|----------------|-------------------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

All. "A"

- **[IN CASO DI SOCIETÀ]** che confronti della suddetta società non sussistono le cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e che le stesse cause non sussistono a carico dei soggetti di seguito elencati:

| COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA | RESIDENZA |
|----------------|-------------------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3. che l'attività oggetto della presente dichiarazione non rientra nella previsione degli articoli 68 e 80 del Regio Decreto 773/1931 (T.U.L.P.S.), che non è soggetta a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi e che risulta esclusa dalla regola tecnica di cui al DM 19 agosto 1996;
4. che l'attività di spettacolo e trattenimento è complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
5. che, in caso di manifestazione all'aperto, il luogo è privo di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono installate in aree non accessibili al pubblico;
6. che ai sensi del Titolo XI del DM 19 agosto 1996 verranno comunque rispettate le disposizioni relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati;
7. di essere consapevole che la presente denuncia non esime dal rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del diritto d'autore;
8. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia, sono necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
9. **che verranno rispettati i limiti di emissione acustica approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 798 del 30-03-2015 (per gli eventi non in deroga - quadro A).**

Allega alla presente:

- copia di documento d'identità in corso di validità;
- relazione acustica (in caso di compilazione del quadro B);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su impatto acustico - Allegato 1. (in caso di compilazione del quadro A);

All. "A"

ricevuta versamenti diritti SUAP - € 30 per s.c.i.a. come da tariffario vigente

Data

Firma

Informativa prevista all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia, sono necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il loro mancato conferimento comporta l'invalidità del procedimento. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. Titolare e responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore competente.

COPIA DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE REGOLARMENTE ACQUISITA AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE DEVE ESSERE CONSERVATA PRESSO LA SEDE DELL'ESERCIZIO ED ESIBITA SU RICHIESTA DELLA PUBBLICA AUTORITÀ

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' SU IMPATTO
ACUSTICO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e smi.**

Il/ Il/la sottoscritto/a
Nato/a a..... il.....Cittadinanza.....
Codice Fiscale.....
Residente a..... in via/p.zza.....n.....
Telefono..... E-mail.....

in qualità di:

titolare dell'omonima impresa individuale
legale rappresentante della società.....Codice
Fiscale/Partita Iva.....con sede legale nel Comune
di.....in via/p.zza.....n.....
CAP.....tel.....
Presidente del circolo/associazione

iscritto al registro imprese della Camera di Commercio di.....al n.....

In relazione alle attività di intrattenimento che si svolgeranno nei locali siti a

..... in via/p.zza.....

nelle seguenti date

.....
.....

DICHIARA

**ai sensi della L. 447/95, degli artt. 1 e 4 del DPR 227/11, e del Regolamento
Comunale di Classificazione Acustica,**

**che le attività suddette sono escluse dalla presentazione della documentazione di
impatto acustico, in quanto: (barrare una sola casella)**

rientrano nei casi di esclusione previsti dal DPR 227/11, Allegato B, al n° e sono conformi sotto il profilo acustico con il sito di insediamento;

rientrano nei casi di esclusione previsti dal DPR 227/11, Allegato B, al n°, ma utilizzano sorgenti di diffusione sonora, non producendo comunque emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento Comunale di Classificazione Acustica del territorio;

non rientrano nei casi di esclusione previsti dal DPR 227/11, Allegato B, **ma non producono emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio e sono conformi sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.**

Chieti,.....

.....
(FIRMA)